

Capitolo XVIII

DELLA PUBBLICITÀ SUI PROFESSIONISTI DELL' ÉQUIPE SANITARIA

Art. 318. Non è contraria all' Etica la pubblicazione di annunci di carattere professionale purché rispettino la serietà e la discrezione proprie dell' attività dell' équipe sanitaria esercitata con responsabilità.

Art. 319. Il professionista può offrire i propri servizi per mezzo di annunci dalle dimensioni e dai caratteri discreti, limitandosi a segnalare nome, cognome, titoli scientifici e accademici, cariche ospedaliere o affini, orario di visita, indirizzo, telefono, posta elettronica od ogni altro sistema di comunicazione che in futuro si creasse. Occorre evitare la promessa di prestare servizi gratuiti e non offrirli e riferire l' onorario atteso.

Art. 320. È mancanza etica, da parte di un membro dell' équipe sanitaria, l' annunciarsi quale specialista di un' area della Medicina utilizzando titoli non riconosciuti dalle Associazioni scientifiche e/o accademiche o che facciano riferimento a specialità non riconosciute dal Ministero della Salute.

Art. 321. È vietato fare promesse di guarigione infallibili, utilizzare medicine o seguire procedure annunciate segrete, trascrivere ringraziamenti degli assistiti o promuovere la propria attività attraverso sistemi di pubblicità equivalenti ad annunci commerciali (cartelli, insegne luminose o simili). È vietato applicare nuovi sistemi o nuove procedure speciali, terapie o modifiche ancora in discussione e della cui efficacia le istituzioni ufficiali o scientifiche non abbiano ancora dato la loro definitiva approvazione.

Art. 322. Soltanto chi avesse il titolo accademico di Dottore e/o di Professore nelle diverse branche della Medicina può far risultare tale circostanza su ricettari e timbri.

Art. 323. È vietato utilizzare per la pubblicità diretta al pubblico non medico quale promozione personale dell' autore o di un' istituzione articoli, conferenze, interviste o altre attività di divulgazione scientifica. L' informazione si limiterà ai dati concreti che i cittadini hanno bisogno di conoscere.

Art. 324. Ogni membro dell' équipe sanitaria è obbligato a vegliare perché il proprio nome non sia esposto in luoghi che compromettano la serietà della professione né appaia sulla stampa o nei mezzi di comunicazione televisivi o radiofonici con il dovuto

rispetto alla qualità professionale e alla qualità e al prestigio di altri professionisti esercenti simili attività.

Art. 325. È contrario all' Etica la partecipazione ad attività di divulgazione scientifica la cui serietà possa essere discussa, particolarmente in argomenti capaci di provocare distorte interpretazioni da parte dei cittadini in generale.

Art. 326. È grave mancanza etica e costituisce mancata osservanza delle prescrizioni di Legge la pubblicità velata attraverso mass media in cui risultino nomi, specialità e numero di telefono, relativamente a commenti su terapie di diverse malattie.

Art. 327. È grave mancanza all' Etica professionale promettere prestazioni gratuite e indicare esplicitamente o implicitamente onorari.